

## Il sistema attuale

### PROCEDURA

La visita fiscale in ambito privato è disposta dall'azienda o dall'Inps (per i giorni successivi al terzo). Per il pubblico impiego, il medico agisce dietro iniziativa del dirigente e può essere inviato anche il primo giorno. Finora il lavoratore poteva ricevere una sola visita al giorno. Il datore potrebbe far eseguire anche due verifiche in tre giorni sempre che, come ha affermato la Cassazione, non si rilevi che le visite reiterate sono disposte per molestare o danneggiare il lavoratore (con stato di malattia chiaramente accertato)

### REPERIBILITÀ

Attualmente le visite di controllo per verificare lo stato di malattia del dipendente possono essere effettuate tutti i giorni della settimana, festività incluse, nelle seguenti fasce orarie: pubblico impiego: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18; settore privato: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17 alle 19. Queste fasce orarie resteranno provvisoriamente anche con il nuovo Polo unico, ma si attende un decreto che le armonizzi. L'Inps spinge per l'allargamento a sette ore anche della reperibilità dei dipendenti privati

### SANZIONI

Se il lavoratore non viene trovato al domicilio che aveva comunicato, o in quello diverso indicato nel certificato medico di malattia, perde il 100% del trattamento economico relativo ai primi 10 giorni di malattia; nel caso di una seconda assenza perde il 50% del trattamento economico riferito alle giornate di malattia successive alla decima; se l'assenza si verifica una terza volta, tutta la malattia viene inficiata. I lavoratori possono presentare una giustificazione entro e non oltre 15 giorni

### ESENZIONI

Alcuni lavoratori, per la loro condizione, sono esonerati dal controllo. Tra questi, le lavoratrici in gravidanza a rischio, alcuni invalidi, gli affetti da patologie che comportano il rischio della vita, i ricoverati in strutture sanitarie. Esistono casi, inoltre, in cui il lavoratore può giustificare la sua assenza alla visita di controllo. Tale evenienza si realizza per le assenze originate da cause di forza maggiore da situazioni che hanno determinato la necessità (documentata) della presenza del lavoratore altrove

### GIURISPRUDENZA

Con la sentenza 64/2017 la Cassazione ha chiarito che la permanenza presso il domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce «non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato», in quanto l'assenza, rendendo impossibile il controllo sulla sussistenza della malattia, «integra un inadempimento, sia nei confronti dell'istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa»